

# IL MATRIMONIO

La Legge italiana ammette **tre tipi di matrimonio**:

- Il **matrimonio civile**, celebrato dall'Ufficiale di stato civile;
- Il **matrimonio cattolico** o concordatario, celebrato dal parroco;
- Il **matrimonio acattolico**, di chi professa un culto diverso da quello cattolico, celebrato dai rispettivi ministri del culto.

## IL MATRIMONIO CIVILE

Il matrimonio civile è, per definizione, il matrimonio che garantisce automaticamente tutti gli effetti civili (legali ed amministrativi).

Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile del Comune.

L'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni:

- dà lettura agli sposi degli artt. 143, 144 e 147 del codice civile;
- riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie;
- dichiara che esse sono unite in matrimonio.

Il matrimonio civile può essere celebrato nel comune di residenza di uno dei due sposi oppure in un altro Comune.

## IL MATRIMONIO CATTOLICO O CONCORDATARIO

Il matrimonio cattolico o concordatario viene celebrato davanti al Ministro del culto cattolico e produce effetti civili se:

- dopo la celebrazione, il sacerdote dichiara che a questo matrimonio vengono attribuiti anche effetti civili e legge agli sposi gli articoli del Codice Civile in tema di diritti e doveri dei coniugi;
- il matrimonio viene trascritto nei registri dello Stato Civile.

Da questo momento in poi la "famiglia", per quanto riguarda i diritti e i doveri dei coniugi ed i loro rapporti con i figli, è sottoposta e regolamentata dalla legge dello Stato, esattamente come quella dei coniugi uniti in matrimonio col rito civile.

## **IL MATRIMONIO ACATTOLICO**

Anche per i cittadini non cattolici esiste la possibilità di celebrare, secondo il loro rito religioso, un matrimonio valido anche a livello civile.

Bisogna però tener conto delle seguenti condizioni:

- la celebrazione deve essere fatta da un ministro del culto la cui nomina sia stata approvata dal Ministero della Giustizia;
- è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Ufficiale dello stato civile;
- bisogna richiedere (entro cinque giorni dalla celebrazione), che il matrimonio sia trascritto nei registri dello Stato Civile.

In questo caso, a differenza di quanto succede con il matrimonio concordatario, lo Stato non rinuncia neppure parzialmente alla propria giurisdizione e gli effetti del matrimonio sono interamente regolati dalla legge civile.